

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1895/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	1
Regolamento (CE) n. 1896/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	3
Regolamento (CE) n. 1897/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	5
Regolamento (CE) n. 1898/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	10
Regolamento (CE) n. 1899/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996 .....	13
Regolamento (CE) n. 1900/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	15
Regolamento (CE) n. 1901/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	17
Regolamento (CE) n. 1902/95 della Commissione, del 31 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	19

## Consiglio

95/283/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1995, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** ..... 21

95/284/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione** ..... 22

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione ..... 24

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione ..... 28

95/285/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante accettazione della risoluzione n. 49 concernente le misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento efficace del regime di transito TIR** ..... 32

Misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento efficace del regime di transito TIR ..... 33

## Commissione

95/286/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 17 luglio 1995, che modifica la decisione 94/827/CE concernente l'assegnazione di quantità di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità per il 1995, ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono** .... 35

95/287/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 94/474/CE che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (1)** ..... 40

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

95/288/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 93/507/CEE recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 42**

95/289/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, recante abrogazione della decisione 93/687/CE relative a misure di protezione contro l'fta epizootica in Italia e recante abrogazione della decisione 93/180/CEE <sup>(1)</sup> ..... 43**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1895/95 DELLA COMMISSIONE**

**del 31 luglio 1995**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

---

	<i>— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —</i>
Zucchero bianco :	38,52
Zucchero greggio :	35,44
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$38,52^{(*)} \times \frac{S^{(*)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	38,52 <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

<sup>(2)</sup> Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

<sup>(3)</sup> Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1896/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scre-

mato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(10)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	54,23
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	103,21
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	31,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1897/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1995

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(9)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

<sup>(5)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(9)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*  
Hans VAN DEN BROEK  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — —
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolimi e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	5,959 3,575 5,363 2,625 7,501 — 5,959

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1003 00 90	<b>Orzo :</b> — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 — — pellets del codice NC 1103 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	3,467  2,427 2,080 2,625 7,501 — 3,467
1004 00 00	<b>Avena :</b> — utilizzata allo stato naturale — utilizzata sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 — — grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	3,725  2,235 3,353 2,625 7,501 — 3,725
1005 90 00	<b>Granturco :</b> — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 — — semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 — — pellets del codice 1103 — — grani mondati o perlati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 12 00 — — amido conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (3) — — amido conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 — — glutine del codice NC 2303 10 11 — — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3) — — altre (3)	7,501  5,251 6,001 4,501 6,751 2,625 7,501 6,802  — 3,000  3,914 7,501
1006 20	<b>Riso semigreggio a grani tondi</b> <b>Riso semigreggio a grani medi</b> <b>Riso semigreggio a grani lunghi</b>	24,955 22,218 22,218
ex 1006 30	<b>Riso lavorato a grani tondi</b> <b>Riso lavorato a grani medi</b> <b>Riso lavorato a grani lunghi</b>	32,200 32,200 32,200

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,100   7,100 4,260 7,100 —
1007 00 90	Sorgo	3,467
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	8,164
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

(2) Le restituzioni all'exportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'exportazione.

(4) (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1898/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 luglio 1995

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 della Commissione, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(9)</sup> e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

(7) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(8) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

(9) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(2)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	38,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 10 000	38,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 90 200	73,18 <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,3852 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	38,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3852 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 71 000	0,3852 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 99 900	0,3852 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	38,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3852 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1899/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 luglio 1995**  
**che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di integrazione per il cotone e che abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, deve essere concessa un'integrazione per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato per la campagna 1995/1996 è fissato al paragrafo 8 del succitato protocollo n. 4;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93<sup>(4)</sup>, può essere presentata una domanda di integrazione per il cotone a partire dal 1° giugno 1995 per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare l'importo dell'integrazione applicabile nel corso di tale campagna;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/1996 sono adattate, da un lato, applicando la riduzione fissata tenendo conto del superamento

prevedibile del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti ivi fissati e, d'altro lato, tenendo conto della disponibilità finanziaria connessa all'applicazione di tale riduzione; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria complessiva di 18,284 ECU/100 kg per la Grecia e senza riduzione per la Spagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1554/95 contiene alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, che si applicano alla campagna 1995/1996; che, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione che permettano l'attuazione del nuovo metodo, occorre applicare le disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/95, secondo le modalità rammentate nel regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/95<sup>(8)</sup>, che, dopo l'adozione delle nuove modalità di applicazione, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:

- 74,855 ECU/100 kg per la Spagna,
- 56,571 ECU/100 kg per la Grecia.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 1° agosto 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*  
Hans VAN DEN BROEK  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1900/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 luglio 1995**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,  
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1655/95 della Commissione <sup>(3)</sup>;  
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;  
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;  
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	0	0	-5,00	-5,00	—	—
1101 00 15 130	01	0	0	0	-5,00	-5,00	—	—
1101 00 15 150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	-25,00	-25,00	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1901/95 DELLA COMMISSIONE  
del 31 luglio 1995**

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello  
zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1811/95 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1811/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1811/95 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,44 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	35,44 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,44 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	35,44 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3852
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,52
1701 99 10 910	38,52
1701 99 10 950	38,52
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3852

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1902/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	039	79,3
	060	80,2		388	63,5
	066	41,7		400	63,5
	068	32,4		508	89,0
	204	50,9		512	48,6
	212	117,9		524	45,8
	624	75,0		528	56,9
	999	63,7		800	101,2
0707 00 25	052	50,1	0808 20 57	804	85,9
	053	166,9		999	70,4
	060	39,2		052	77,7
	066	53,8		388	70,2
	068	60,4		512	33,7
	204	49,1		528	53,2
	624	207,3		800	55,8
	999	89,5		804	64,8
0709 90 79	052	55,6	0809 20 69	999	59,2
	204	77,5		052	224,2
	624	196,3		061	182,0
	999	109,8		064	254,1
0805 30 30	388	64,3	0809 30 41, 0809 30 49	068	262,6
	512	77,7		400	175,0
	524	57,8		624	239,5
	528	49,0		676	166,2
	600	54,7		999	214,8
	624	78,0		052	59,2
	999	63,6		220	121,8
	0806 10 40	052		120,9	0809 40 30
400		132,4	999	95,9	
412		132,4	064	106,8	
600		104,7	624	202,5	
624		122,1	999	154,7	
999		122,5			

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1995

recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(95/283/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 94/65/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1994, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 <sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro supplente del Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni della sig. ra Hinz, comunicate al Consiglio in data 4 maggio 1995;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE :

*Articolo unico*

La sig. ra Kristiane Weber-Hassemer è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig. ra Hinz per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES MIRA

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1995

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

(95/284/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP che sono parte contraente il protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE e con l'India allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare ;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multinazionali dell'Uruguay Round devono essere aperti e gestiti secondo le modalità di applicazione adottate con la procedura di cui all'articolo 41 di detto regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, se le disponibilità di zucchero sono insufficienti a coprire il fabbisogno massimo presunto delle raffinerie della Comunità, il quantitativo mancante è importato come zucchero preferenziale speciale al dazio previsto dagli accordi conclusi con gli Stati di cui all'articolo 33 e con altri Stati ;

considerando che i suddetti negoziati sono sfociati in accordi, che devono essere confermati dai governi degli Stati ACP interessati e dalla Repubblica dell'India, nonché dalla Comunità ;

considerando che è opportuno aprire un simile contingente tariffario per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al fine di mantenere l'attuale accesso a favore degli Stati ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, nonché a favore della Repubblica dell'India e di altri Stati terzi ;

considerando che è opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati indicati nel protocollo, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione,

DECIDE :

*Articolo 1*

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1).

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

---

## ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

## A. Lettera n. 1

Lussemburgo, addì 17 luglio 1995

Signor .....

i rappresentanti degli Stati ACP e la Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001
  - la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario degli Stati ACP, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;
  - gli Stati ACP si impegnano a fornire i suddetti quantitativi alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
2. La Commissione europea e gli Stati ACP definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire alle parti contraenti del presente accordo di onorare gli impegni assunti.
3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione ai sensi del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :
  - le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;
  - i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.
4. La Commissione procede ad una prima stima del fabbisogno totale di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione entro il 30 maggio precedente alla campagna di commercializzazione considerata.

Contemporaneamente, la Commissione determina la prima rata dei quantitativi necessari per sopperire al fabbisogno di importazioni delle raffinerie della Comunità per il più lungo periodo reale e per almeno otto mesi, distinguendo tra contingenti tariffari aperti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi e il contingente speciale ACP.

Gli Stati ACP notificano alla Commissione il loro potenziale di esportazione definitivo entro il 1° febbraio, dopo di che ha luogo la fissazione della seconda rata di importazioni nell'ambito dello speciale contingente ACP.

5. La speciale aliquota ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori ACP.

È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

- a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma del protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure
  - b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.
6. Gli Stati ACP si impegnano congiuntamente a procedere tra loro alla ripartizione dei quantitativi del contingente speciale ACP al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie.
7. Anteriormente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopraccitati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*

## B. Lettera n. 2

Bruxelles, .....

Signor .....,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue :

• I rappresentanti degli Stati ACP e la Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001
  - la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario degli Stati ACP, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;
  - gli Stati ACP si impegnano a fornire i suddetti quantitativi alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
2. La Commissione europea e gli Stati ACP definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire alle parti contraenti del presente accordo di onorare gli impegni assunti.
3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione ai sensi del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :
  - le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;
  - i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.
4. La Commissione procede ad una prima stima del fabbisogno totale di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione entro il 30 maggio precedente alla campagna di commercializzazione considerata.

Contemporaneamente, la Commissione determina la prima rata dei quantitativi necessari per sopperire al fabbisogno di importazioni delle raffinerie della Comunità per il più lungo periodo reale e per almeno otto mesi, distinguendo tra contingenti tariffari aperti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi e il contingente speciale ACP.

Gli Stati ACP notificano alla Commissione il loro potenziale di esportazione definitivo entro il 1° febbraio, dopo di che ha luogo la fissazione della seconda rata di importazioni nell'ambito dello speciale contingente ACP.

5. La speciale aliquota ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori ACP.

È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

- a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma del protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure
- b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.

6. Gli Stati ACP si impegnano congiuntamente a procedere tra loro alla ripartizione dei quantitativi del contingente speciale ACP al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie.
7. Anteriormente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopraccitati e la Comunità. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP interessati su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per i governi  
degli Stati ACP  
di cui al protocollo 8*

---

**ACCORDO****in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione***A. Lettera n. 1*

Lussemburgo, addì 17 luglio 1995

Signor .....

i rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001
  - la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dell'India, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;
  - qualora venga determinato un fabbisogno d'importazione, l'India si impegna a fornire 10 000 tonnellate nell'ambito del suddetto contingente tariffario speciale, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L'impegno di cui al presente trattino non esclude che la Comunità possa offrire all'India l'opportunità di fornire una quantità di zucchero superiore a 10 000 tonnellate qualora la totalità delle forniture ottenute in base ad altri accordi risulti insufficiente.
2. La Commissione europea e l'India definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire ad entrambe le parti contraenti di onorare gli impegni assunti.
3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione a norma del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :
  - le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;
  - i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.
4. La speciale aliquota ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori dell'India.

È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

- a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma dell'accordo tra la Comunità e l'India sullo zucchero greggio, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure
- b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.

5. Anteriormente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarà grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*



## B. Lettera n. 2

Bruxelles, .....

Signor, .....,

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue :

« i rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001

- la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dell'India, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;
- qualora venga determinato un fabbisogno d'importazione, l'India si impegna a fornire 10 000 tonnellate nell'ambito del suddetto contingente tariffario speciale, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L'impegno di cui al presente trattato non esclude che la Comunità possa offrire all'India l'opportunità di fornire una quantità di zucchero superiore a 10 000 tonnellate qualora la totalità delle forniture ottenute in base ad altri accordi risulti insufficiente.

2. La Commissione europea e l'India definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire ad entrambe le parti contraenti di onorare gli impegni assunti.

3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione a norma del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :

- le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;
- i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.

4. La speciale aliquota ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori dell'India.

È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

- a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma dell'accordo tra la Comunità e l'India sullo zucchero greggio, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure
- b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.

5. Anteriormente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarà grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica dell'India*

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 24 luglio 1995

**recante accettazione della risoluzione n. 49 concernente le misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento efficace del regime di transito TIR**

(95/285/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione n. 49 contiene misure destinate, da un lato, ad assicurare l'applicazione corretta della convenzione TIR del 1975 e, dall'altro, a prevenire e individuare le frodi che potrebbero essere commesse nell'ambito del trasporto in regime TIR;

considerando che, tenuto conto del suo contenuto e in attesa della revisione della convenzione TIR, la menzionata risoluzione riveste un interesse fondamentale per la Comunità e che, di conseguenza, è opportuno accettarla con effetto immediato,

DECIDE:

*Articolo 1*

La risoluzione n. 49 concernente misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento effi-

cace del regime di transito TIR, adottata il 3 marzo 1995 dal gruppo di lavoro della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) preposto ai problemi doganali nel settore dei trasporti, è accettata in nome della Comunità, con effetto immediato.

Il testo della risoluzione è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SOLBES MIRA

**MISURE A BREVE TERMINE DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA E IL  
FUNZIONAMENTO EFFICACE DEL REGIME DI TRANSITO TIR**

**Risoluzione n. 49**

adottata il 3 marzo 1995 dal gruppo di lavoro ECE/ONU sui problemi doganali nel settore dei trasporti

**Risoluzione n. 49**

Il gruppo di lavoro sui problemi doganali nel settore dei trasporti,

sottolineando l'importanza del funzionamento armonioso ed efficace della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) per facilitare i trasporti e gli scambi internazionali;

preoccupato per il numero di casi di frode doganale e di contrabbando riscontrati nell'ambito del sistema di transito TIR, che rischia di compromettere le misure di facilitazione previste nella convenzione TIR del 1975;

risoluto a salvaguardare il sistema di transito TIR che favorisce lo sviluppo degli scambi e in particolare il trasporto internazionale delle merci;

convinto che il sistema di transito TIR può essere tutelato solo mediante un'azione comune e concertata di tutti i partecipanti al sistema di transito TIR (autorità doganali, associazioni garanti nazionali preposte al rilascio dei carnet, IRU e società di assicurazioni) nell'ambito della quale è essenziale uno scambio di informazioni illimitato su tutti gli aspetti del sistema;

in attesa della revisione della convenzione TIR del 1975, decide all'unanimità che le misure a breve termine qui di seguito illustrate dovranno essere applicate quanto prima dalle autorità competenti delle parti contraenti della convenzione TIR del 1975:

1. al fine di facilitare l'individuazione dei carnet TIR scaricati in modo fraudolento e di accelerare la procedura di scarico, le parti contraenti cercheranno di creare, nella misura del possibile e nel rispetto delle prescrizioni nazionali, uffici centralizzatori nei quali attuare procedure centralizzate per la gestione dei carnet TIR;
2. le parti contraenti dovrebbero istituire procedure accelerate di scarico e di ricerca per il trasporto delle merci sensibili;
3. le parti contraenti e l'IRU prenderanno tutte le misure necessarie per rimettere rapidamente in servizio i carnet TIR « Tabacco-alcole », accompagnati da garanzie per un importo forfettario corrispondente alle spese potenziali sostenute;
4. mediante regolamenti nazionali appropriati, le parti contraenti vegliano affinché gli uffici doganali di destinazione o di passaggio rinviino senza indugio gli esemplari n. 2 dei carnet TIR agli uffici centralizzatori o agli uffici doganali di partenza o di passaggio, non oltre i cinque giorni lavorativi successivi all'istradamento dell'operazione TIR;
5. al fine di agevolare il controllo doganale delle spedizioni di tabacco e di alcole, le parti contraenti cercheranno di limitare, nel rispetto delle pratiche amministrative nazionali, il numero di uffici doganali autorizzati ad accettare i carnet TIR « Tabacco-alcole »;
6. le parti contraenti si adoperano affinché, nel caso di trasporti di tabacco e di alcole o di altre merci sensibili, così definite dalle autorità competenti, siano indirizzate immediatamente dall'ufficio doganale di partenza o di entrata all'ufficio doganale di destinazione o di uscita informazioni anticipate sul trasporto di tali merci piombate con sigillo doganale;
7. conformemente all'articolo 20 della convenzione TIR del 1975, le parti contraenti prescrivono al veicolo stradale e ai contenitori nel caso di trasporto sotto sigillo doganale di tabacchi e di alcole e di altre merci definite sensibili dalle autorità competenti, termini per il trasporto e, nella misura del possibile, itinerari da seguire. Le parti contraenti si impegnano con effetto immediato ad applicare le sanzioni previste nella loro legislazione nazionale per i casi di inottemperanza a tali prescrizioni;

8. le parti contraenti vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione che prevede la possibilità di escludere temporaneamente o definitivamente dall'agevolazione della convenzione TIR del 1975 chiunque commetta una grave violazione della normativa nazionale o dei regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci ;
9. le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare il furto e l'utilizzo illecito dei timbri doganali e possono prevedere l'impiego di nuove tecniche, quali gli inchiostri di sicurezza speciale, per impedire la falsificazione dei timbri doganali ;
10. le parti contraenti chiedono che l'IRU e le associazioni garanti nazionali applichino in modo semplice i criteri e i controlli amministrativi previsti al fine di garantire, per quanto possibile, l'affidabilità e l'integrità degli autotrasportatori ;
11. le parti contraenti e le altre parti interessate al regime di transito TIR intensificano gli scambi di informazioni concernenti il sistema di transito TIR, conformemente alla normativa nazionale. A tal fine, esse stabiliscono, in seno alle autorità competenti, centri di coordinamento della lotta alle frodi. Gli indirizzi e i numeri di telefono e di telefax di tali centri di coordinamento vengono comunicati senza indugio al segretariato della ECE/ONU al fine di costituire un repertorio internazionale ;

invita le parti contraenti a studiare con attenzione le proposte dell'IRU sull'introduzione di sistemi elettronici per lo scambio di dati destinati alla gestione dei carnet TIR che gli saranno trasmessi dal segretariato della ECE/ONU nella prospettiva di una loro eventuale adozione ;

invita le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 a comunicare al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) anteriormente al 1° giugno 1995, se esse approvano la presente risoluzione ;

chiede al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) di informare tutte le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 dell'adozione della presente risoluzione.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1995

**che modifica la decisione 94/827/CE concernente l'assegnazione di quantità di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità per il 1995, ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono**

(95/286/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 s,

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>,

visto l'ampliamento della Comunità europea ai tre nuovi Stati membri, Austria, Finlandia e Svezia,

considerando che devono essere assegnate all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia le quantità di sostanze per utilizzazioni essenziali per il 1995;

considerando che tali utilizzazioni essenziali devono essere decise per i clorofluorocarburi, articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1; i clorofluorocarburi completamente alogenati, articolo 3, paragrafo 2 e 4, paragrafo 2; halon, articoli 3, paragrafo 3 e 4, paragrafo 3 e il tetracloruro di carbonio, come rispettivamente previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4, nonché dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che la Commissione ha pubblicato la decisione 94/827/CE <sup>(2)</sup>, relativa all'assegnazione di quantità di sostanze controllate per gli usi essenziali nella Comunità nel 1995 agli allora 12 Stati membri dell'Unione europea per il 1995;

considerando che occorre apportare un limitato numero di modifiche, sulle quali si è espresso favorevolmente il comitato istituito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94 alla decisione 94/827/CE;

considerando che il gruppo di valutazione economica e tecnologica dell'Unep (Teap) raccomanda di applicare in maniera generalizzata l'esenzione per gli usi essenziali per

attività di laboratorio; che la presente decisione prevede a tal fine una quantità di riserva di sostanze controllate in modo da soddisfare la potenziale domanda di tutti coloro che utilizzano sostanze controllate in laboratorio;

considerando che, allo scopo di consentire le utilizzazioni essenziali per attività di laboratorio nella Comunità, la Commissione ha designato, oltre a quelli indicati nella decisione 94/827/CE, i distributori autorizzati a fornire le sostanze controllate necessarie a tale fine;

considerando che tre società non dovrebbero figurare nell'allegato 4 della suddetta decisione della Commissione poiché non sono distributori di sostanze chimiche per laboratorio;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce la procedura in base alla quale possono essere adottate decisioni concernenti la sua attuazione;

considerando che le misure previste dalle presenti decisioni sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La presente decisione modifica la decisione 94/827/CE in considerazione dell'ampliamento dell'Unione ai tre nuovi Stati membri, Austria, Finlandia e Svezia e del limitato numero di modifiche necessarie.

### *Articolo 2*

Le società che, oltre a quelle indicate nella decisione 94/827/CE, possono giovare dell'esenzione prevista per le utilizzazioni essenziali in proprio nel 1995 sono riportate nell'allegato 2. L'ulteriore assegnazione di quantità di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 (il totale delle quantità ulteriori assegnate è di 86,9 t) altri clorofluorocar-

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 126.

burati completamente alogenati (il totale delle quantità ulteriori assegnate è di 0 t), halon (il totale delle quantità ulteriori assegnate è di 0 t) e tetracloruro di carbonio (il totale delle quantità ulteriori assegnate è di 20,2 t) durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 è quella indicata nell'allegato 3<sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 3*

Le società che, oltre a quelle indicate nell'allegato 4 della decisione 94/827/CE, possono giovare dell'esenzione prevista per l'utilizzo di sostanze controllate per attività di laboratorio nella Comunità per il 1995 sono riportate nell'allegato 4.

Le quantità di clorofluorocarburi per utilizzazioni essenziali per attività di laboratorio sono aumentate di 24 t; la quantità di tetracloruro di carbonio per utilizzazioni essenziali per attività di laboratorio è aumentata di 25 t.

#### *Articolo 4*

Le seguenti società devono essere cancellate dall'allegato 4 della decisione della Commissione 94/827/CE poiché

non possono essere considerate distributori di sostanze chimiche per laboratorio: « Miramed », « Fiat Avio Spa » e « Studio Chiono SRL ».

#### *Articolo 5*

1. Le imprese elencate nell'allegato 1 sono destinatarie della presente decisione.
2. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> L'allegato 3 non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

*ANEXO 1 — BILAG 1 — ANHANG 1 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 — ANNEX 1 — ANNEXE 1 — ALLEGATO 1 — BIJLAGE 1 —  
ANEXO 1 — LIITE 1 — BILAGA 1*

Chemie Linz GesmbH  
St. Peterstraße 25  
A-4021 Linz

Dipl. Ing. Fritz Gatt  
Müllerstraße 10  
A-6010 Innsbruck

Hafslund Nicomed Pharma  
Dr. H. K. Vorreither  
St. Peter-Straße 25  
A-4020 Linz

Jaba Farmaceutica  
Apartado 165  
Abrunheira  
P-2710 Sintra

Kebo Lab Oy  
Pia Selenius  
S-163 94 Spånga

Lactan  
Zinzndorfasse 12  
A-8011 Graz

Leiras Oy  
Lasse Vuorinen  
PL 415  
FIN-20101 Turku

Merck GesmbH  
Zimbagasse 5  
A-1147 Wien

Merck (D)  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

Kebo Lab Oy  
Ilkka Sirén  
Niittyrinne 7  
FIN-02270 Espoo

Orion-Farmos  
Pasi Salokangas  
Orionintie 1  
PL 65  
FIN-02101 Espoo

Oy FF-Chemicals Ab  
Juha Niskala  
FIN-91200 Yli-Ii

Riedel-de Haën  
Dr. H. Gattner  
Aktiengesellschaft  
Postfach 100262  
D-30918 Seelze

Tamro Corporation  
Sakari Boman  
PL 11 (Rajatorpantie 41B)  
FIN-01641 Vantaa

Ya-Kemia Ltd  
Timo Posti  
Kalliolarinne 6  
FIN-00510 Helsinki

W. J. Rohrbeck's Nachf.  
Wehrgasse 18  
A-1052 Wien

W. Neuber's Enkel  
Linke Wienzeile 152  
A-1060 Wien



## ALLEGATO 2

## A. USO MEDICO

**Produzione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI) per la cura dell'asma e di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche: CFC 11, 12, 113, 114, 115**

Impresa	
Hafslund Nycomed Pharma (A) Jaba Farmaceutica (P) Leiras (FIN) Orion-Farmos (FIN)	

## C. USO PER SCOPI DI LABORATORIO

## C.1. CFC:

Impresa	
W. Neuber's Enkel (A) Merck GesmbH (A) Lactan (A) Chemie Linz GesmbH (A) Dipl. Ing. Fritz Gatt (A) W. J. Rohrbeck's Nachf. (A) Merck (D) on behalf of Kebo Lab (S) Kebo Lab Oy (FIN) Oy FF-Chemicals Ab (FIN) Tamro Corporation (FIN)	

C.2. Tetracloruro di carbonio (CCl<sub>4</sub>):

Impresa	
W. Neuber's Enkel (A) Merck GesmbH (A) Lactan (A) Chemie Linz GesmbH (A) Dipl. Ing. Fritz Gatt (A) W. J. Rohrbeck's Nachf. (A) Merck (D) on behalf of Kebo Lab (S) Kebo Lab Oy (FIN) Oy FF-Chemicals Ab (FIN) Riedel (D) Tamro Corporation (FIN) Ya-Kemia Ltd (FIN)	

Quantità EC aggiuntiva<sup>(1)</sup> per uso scopi di laboratorio: — CFC: 24 tonnellate  
— Tetracloruro di Carbonio: 25 tonnellate

<sup>(1)</sup> Per decisione della Commissione 94/563/CE — (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 21).

*ANEXO 4 — BILAG 4 — ANHANG 4 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 — ANNEX 4 — ANNEXE 4 — ALLEGATO 4 — BIJLAGE 4 —  
ANEXO 4 — LIITE 4 — BILAGA 4*

Chemie Linz GesmbH  
St. Peterstraße 25  
A-4021 Linz

Oy FF-Chemicals Ab  
Juha Niskala  
FIN-91200 Yli-Ii

Dipl. Ing. Fritz Gatt  
Müllerstraße 10  
A-6010 Innsbruck

Riedel-de Haën  
Dr. H. Gattner  
Aktiengesellschaft  
Postfach 100262  
D-30918 Seelze

Kebo Lab Oy  
Pia Selenius  
S-163 94 Spånga

Tamro Corporation  
Sakari Boman  
PL 11 (Rajatorpantie 41B)  
FIN-01641 Vantaa

Lactan  
Zinzndorfgasse 12  
A-8011 Graz

Ya-Kemia Ltd  
Timo Posti  
Kalliolarinne 6  
FIN-00510 Helsinki

Merck GesmbH  
Zimbagasse 5  
A-1147 Wien

W. J. Rohrbeck's Nachf.  
Wehrgasse 18  
A-1052 Wien

Merck (D)  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

Kebo Lab Oy  
Ilkka Sirén  
Niittyrinne 7  
FIN-02270 Espoo

W. Neuber's Enkel  
Linke Wienzeile 152  
A-1060 Wien

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 18 luglio 1995

**che modifica la decisione 94/474/CE che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che nel Regno Unito sono stati registrati focolai di encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

considerando che, al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità, la Commissione ha adottato più decisioni, segnatamente la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e che abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE <sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 94/794/CE <sup>(5)</sup>;

considerando che a seguito dei provvedimenti adottati dal Regno Unito, l'epidemia di BSE sta attualmente recedendo;

considerando che la decisione 94/474/CE prevede una serie di misure per l'eliminazione di taluni tessuti dalle carni bovine ottenute nel Regno Unito da bovini nati anteriormente al 1° gennaio 1992;

considerando che sono continuamente disponibili nuove informazioni e che la situazione deve essere costantemente riesaminata;

considerando che la Commissione ha proceduto, unitamente al comitato scientifico veterinario, ad un'analisi particolareggiata della situazione e di tutti i pertinenti dati scientifici;

considerando che è più semplice controllare l'età al momento della macellazione anziché l'età di nascita, controllando la dentizione degli animali o informazioni pertinenti;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha raccomandato l'adozione di un protocollo riveduto nell'intento di migliorare i controlli sulle carni bovine provenienti dal Regno Unito, indicando i tessuti che vanno eliminati dalle carni bovine ottenute da animali da macello di età superiore a due anni e mezzo, provenienti da allevamenti in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di BSE nei precedenti sei anni;

considerando che è indispensabile controllare ufficialmente l'età effettiva di tutti gli animali e lo stato sanitario del loro allevamento d'origine per quanto riguarda la BSE;

considerando inoltre che, a giudizio del comitato scientifico veterinario, il divieto concernente gli alimenti è sempre più efficace; che tuttavia esso non ha avuto efficacia assoluta e che sono pertanto necessari controlli addizionali per migliorare detta efficacia;

considerando che il Regno Unito ha fornito garanzie alla Commissione secondo cui le carni bovine inviate dal proprio territorio a quello di paesi terzi, in particolare dell'Europa orientale, sono conformi alle disposizioni della presente decisione; che il Regno Unito fornirà raggugli alla Commissione sui certificati relativi alle carni bovine inviate in tali paesi; che la Commissione adotterà misure adeguate per impedire che tali carni vengano reintrodotte nella Comunità qualora un certificato non risulti conforme alle disposizioni della presente decisione;

considerando che pertanto è necessario modificare la decisione 94/474/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

<sup>(5)</sup> GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 94/474/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) è aggiunto il seguente testo:

« Test ufficiali Elisa per l'identificazione di proteine di ruminanti negli alimenti destinati ai ruminanti verranno effettuati per un controllo corrente, in particolare negli stabilimenti che producono alimenti per suini e/o pollame nonché per ruminanti. »

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 4 »*

1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio verso quello di altri Stati membri carni fresche di bovini.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti carni:

i) carni fresche ottenute da animali di età inferiore a due anni e mezzo al momento della macellazione, nel qual caso va aggiunta la seguente frase sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>:

“Carni bovine fresche ottenute da bovini di età inferiore a due anni e mezzo al momento della macellazione”;

ii) carni ottenute da bovini che nel Regno Unito hanno soggiornato esclusivamente in allevamenti nei quali non sono stati confermati focolai di BSE nei precedenti sei anni, nel qual caso la seguente frase va aggiunta sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE:

“Carni bovine fresche ottenute da bovini che, nel Regno Unito, hanno soggiornato esclusivamente in allevamenti nei quali non sono stati confermati focolai di BSE negli ultimi sei anni”;

iii) carni fresche ottenute da bovini di età superiore a due anni e mezzo al momento della macellazione che hanno soggiornato in un qualsiasi momento in un allevamento in cui sono stati confermati uno o più focolai di BSE negli ultimi sei anni, a condizione che sia aggiunta la seguente frase sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE:

“Carni bovine fresche disossate, presentate in forma di muscolo dal quale sono stati asportati i tessuti

aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti”.

L'autorità competente accerta che i procedimenti utilizzati nei laboratori di ezionamento applichino quanto disposto nel presente comma onde garantire la rimozione dei linfonodi seguenti:

popliteali, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali, renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi.

3. Per offrire le garanzie in materia di età e di assenza della BSE dall'allevamento secondo quanto disposto al paragrafo 2, punti i) e ii), l'autorità competente effettuerà controlli sistematici delle informazioni pertinenti per tutti gli animali per i quali deve essere rilasciato il certificato. »

3) È inserito l'articolo 5 seguente e la numerazione degli attuali articoli 5, 6 e 7 è modificata in conseguenza:

*« Articolo 5 »*

1. Il Regno Unito informa senza indugio la Commissione sui certificati che scortano le carni bovine fresche inviate dal suo territorio a quello di paesi terzi.

2. La Commissione esamina i certificati di cui al paragrafo 1 per accertare che siano conformi alle disposizioni della presente decisione e ne informa gli altri Stati membri.

3. Qualora i certificati non risultino conformi alle disposizioni della presente decisione, la Commissione adotta immediatamente le misure opportune, secondo la procedura prevista all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, al fine di evitare che i prodotti in questione vengano reintrodotti nella Comunità. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che si applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1995

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 93/507/CEE recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica la direttiva 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (<sup>1</sup>), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (<sup>2</sup>), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, con la decisione 93/507/CEE (<sup>3</sup>) della Commissione, del 21 settembre 1993, recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 95/101/CE (<sup>4</sup>), sono state adottate alcune misure di protezione per quanto riguarda l'encefalomielite equina in Messico;

considerando che nello stato di Chiapas si sono verificati, nel luglio 1993, casi di encefalomielite equina; che dalla prima settimana dell'agosto 1993 non sono stati peraltro segnalati altri casi della stessa malattia;

considerando che, in seguito a un'ispezione veterinaria della Comunità in Messico, la situazione zoonosanitaria degli equidi appare sotto controllo; che le autorità veterinarie messicane hanno successivamente trasmesso alla Commissione e agli Stati membri un rapporto dettagliato inteso a valutare la situazione patologica e a dimostrare la condizione di indennità dall'encefalomielite equina in Messico per due anni;

considerando che è necessario abrogare la decisione 93/507/CEE per ripristinare l'ammissione temporanea e la

riammissione di cavalli registrati e l'importazione di equidi dal Messico; che, a fini di chiarezza, la decisione 79/542/CEE del Consiglio (<sup>5</sup>), modificata da ultimo dalla decisione 94/561/CE della Commissione (<sup>6</sup>), andrebbe modificata per conformarla alle misure previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/507/CEE è abrogata.

*Articolo 2*

Nella parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, è cancellato il riferimento alla nota in calce (6) nel titolo «Animali vivi» della colonna «Osservazioni particolari» per quanto riguarda il Messico.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 agosto 1995.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(<sup>2</sup>) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(<sup>3</sup>) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

(<sup>4</sup>) GU n. L 76 del 5. 4. 1995, pag. 21.

(<sup>5</sup>) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(<sup>6</sup>) GU n. L 214 del 19. 8. 1994, pag. 17.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1995

recante abrogazione della decisione 93/687/CE relative a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e recante abrogazione della decisione 93/180/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9 paragrafo 4,

considerando che, a seguito dei focolai di afta epizootica individuati in Italia nel 1993, la Commissione ha adottato parecchie decisioni relative a misure di protezione;

considerando che i focolai in questione sono stati tenuti sotto controllo, a seguito delle misure introdotte e degli interventi fatti dalle autorità italiane;

considerando che la decisione 93/687/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativa a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e recante abrogazione della decisione 93/180/CEE<sup>(4)</sup>, mantiene talune restrizioni nei confronti delle aziende che detengono animali della specie bufalina, nonché dei movimenti degli animali nella provincia di Caserta, data la possibilità di vaccinazioni illegali;

considerando che dagli esami clinici e dalle prove sierologiche effettuate risulta che non vi sono rischi connessi agli animali che si trovano nella provincia di Caserta;

considerando che è pertanto necessario revocare la decisione 93/687/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/687/CE della Commissione è revocata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 49.